

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/CSA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CREMA ANDREA SEGUITO GARA IMOLESE/CORREGGESE DEL 4.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.03.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Imolese Calcio 1919 di Imola (BO) e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BELCASTRO LUCA SEGUITO GARA IMOLESE/CORREGGESE DEL 4.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.03.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Imolese Calcio 1919 di Imola (BO).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente; Dott. Lucio Molinari - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELL'A.S.D. VILLABIAGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRUNORI MATTEO LUIGI SEGUITO GARA PIANESE/VILLABIAGIO DELL'11.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società A.S.D. Villabiagio di Villanova di Marsciano (PG) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORELLI GABRIELE SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL'11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Fondi di Fondi (LT) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

.Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI FAZIO JACOPO SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL'11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Fondi di Fondi (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI SILVIO MIRKO SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL'11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Fondi di Fondi (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MURASSO NICOLÒ SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL'11.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Fondi di Fondi (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

8. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL' A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KAMEL MOHAMED LUCA SEGUITO GARA CAMPIONATO UNDER 19 OLIMPUS ROMA/LAZIO CALCIO A 5 CAMPIONATO UNDER 19 DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 700 del 21.03.2018)

La C.S.A., esaminati gli atti, sentita la parte, considerato:

- che dalla documentazione prodotta emerge la presenza del tesserato Kamel in luogo diverso “dagli spalti” in orario incompatibile con quello nel quale si è disputata la gara;
- che secondo quanto riportato dalla difesa del ricorrente assisteva alla gara dalla tribuna il fratello del Kamel asseritamente confondibile per somiglianza con quest'ultimo;
- sospende la sanzione inflitta e dispone la trasmissione degli atti all'ufficio della Procura Federale affinché accerti lo svolgimento dei fatti, tenuto conto dell'imminente termine del Campionato di riferimento.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 23 marzo 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini